Il 13 dicembre 2005 in Roma

Tra

La My Chef Ristorazione Commerciale S.R.L. rappresentata da Alessandro Peri

E

Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL Nazionali rappresentate da: Gabriele Guglielmi, Alfredo Magnifico, Emilio Fargnoli e con la partecipazione di una delegazione di strutture sindacali territoriali e RSA

Premesso che

La MyChef Ristorazione Commerciale, azienda che opera nella ristorazione commerciale dal 1991 e che appartiene al Gruppo italiano Chef Italia, è presente nella ristorazione autostradale dal 2004 aggiudicandosi, ad oggi, la gestione dei servizi di ristoro in 9 aree di servizio.

Attualmente le aree di servizio a gestione diretta sono le seguenti: Chatillon Nord – AO-(A5); Turchino Ovest – Ge-(A 26); Stura Ovest – Al- (A 26); Marengo Nord –Al- (A26); San Martino Est –Pr- (A 1); Roncobilaccio Est –Bo-(A 1); Giove Est –Tr -(A 1) -; La Pioppa Ovest –Bo-(A 14); Lambro Nord –Mi-(A 4).

L'evoluzione del servizio di ristorazione nel settore autostradale che oggi vede più operatori, impone alle parti, nella condivisione degli obiettivi previsti dal protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, di tener conto delle compatibilità economiche–gestionali complessive dell'impresa proiettata a competere, in un settore economico sempre più orientato al libero mercato; e di conseguenza la necessità di individuare un coerente processo normativo tale da consentire, all'azienda, la necessaria competitività, presupposto fondamentale anche per un miglioramento, in un iter graduale ed armonico, delle condizioni normative ed economiche dei lavoratori della MyChef che operano nella divisione autostradale.

Le OOSS hanno sottoposto a My Chef Ristorazione Commerciale un testo contenente la piattaforma per la stipula di un contratto integrativo aziendale per i dipendenti che operano presso i punti di ristorazione autostradali e strade di grande comunicazione.

Tale piattaforma ha formato oggetti di approfondimento ,confronto tra le parti , da cui sono scaturite le intese qui di seguito specificate :

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale è applicato ai dipendenti che operano presso i punti di ristoro Autostradali e strade di grande comunicazione.

Art. 2. Decorrenza e durata

Il presente accordo entrerà in vigore col prossimo 1 gennaio 2006 e scadrà il 31 dicembre 2009 e continuerà ad avere effetti fino alla stipula di un nuovo accordo.

Art. 3. Relazioni Sindacali

Ferma restando la non duplicazione dei tavoli di confronto per le medesime materie, le parti confermano la necessità di consolidare un sistema relazionale univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli.

Quanto sopra fermo restando i distinti ambiti di competenza, autonomia e di responsabilità ,che contraddistinguono ,rispettivamente le OOSS e l'Azienda , e con l'obiettivo di dare applicazione alle norme relative al diritto di informazione , si conviene che le informazioni saranno date secondo i tempi , i contenuti ed i livelli di seguito indicati.

L'informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali e avverrà di norma una volta all'anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse.

LIVELLO NAZIONALE

a) Diritto di Informazione

Annualmente , di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, la My Chef Ristorazione Commerciale , in apposti incontro , fornirà informazioni su :

- situazione commerciale
- investimenti e/o diversificazione sul mercato autostradale
- programma di ristrutturazioni e riorganizzazione dei punti vendita
- andamento occupazionale

Inoltre attiene a tale livello l'informazione e l'esame anche al fine di realizzare eventuali intese su:

- formazione e programmi formativi;
- interventi di eventuali modifiche dell'orario di lavoro a livello nazionale
- azioni positive e pari opportunità;
- sicurezza;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;
- salario variabile
- mercato del lavoro

LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA

Attiene a tale livello il confronto anche al fine di realizzare eventuali intese sulle seguenti tematiche:

- attuazione dei progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive;
- organizzazione del lavoro
- distribuzione dell'orario di lavoro , turni e nastri orari ;
- ambiente di lavoro e tutela della salute;
- verifica su professionalità e livelli di inquadramento e tipologie di rapporti di lavoro;

L'azienda estenderà la tutela prevista dalla legge 20.05.1970 n.300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 dipendenti**.**

Il monte ore permessi sindacali è determinato in 2,5 ore per dipendente per ogni RSA nominate dalle OO.SS. firmatarie. La partecipazione alle trattative aziendali non comporta decurtazione di tali permessi.

Art. 4. Malattia

Fermo restando la normativa del vigente CCNL , l'Azienda riconosce il pagamento dei primi tre giorni (periodo di carenza) per le malattie inferiori a cinque giorni .

Al fine di garantire una copertura assicurativa contributiva all'evento di malattia l'Azienda erogherà un importo integrativo pari a € 2,58 per ogni settimana non diversamente coperta da contribuzione.

Art. 6. Vitto

La consumazione del pasto per i dipendenti che operano su nastro orario non inferiore a 6 ore giornaliere avverrà in un tempo massimo di 30 minuti, che saranno retribuiti e che fanno parte del nastro orario giornaliero.

La consumazione del pasto per i dipendenti con orario giornaliero inferiore a 6 ore sarà pari a 10 minuti e avverrà all'inizio o alla fine del turno.

Il tempo della pausa per il pasto sarà segnalato dalla timbratura.

Le parti convengono che la nuova regolamentazione della pausa assorbe il tempo per il cambio divisa.

- **Composizione pasto**

La materia è regolamentata dal CCNL (art.343 e allegati E1 e E2) cui si fa riferimento con le seguenti specifiche :

- ove erogato, il pasto sarà composto esclusivamente dai normali piatti del menù giornaliero proposto alla clientela coi prezzi di fascia media con esclusione dei piatti elaborati, grigliati ecc.
- ove erogata la refezione sarà composto dalla tipologia di offerta al pubblico (panini, pizza ecc.) di prezzo medio con esclusione di specialità particolari

L'azienda produrrà una circolare interna con la quale verrà esplicitata la norma del presente contratto integrativo aziendale.

Art. 7. Orario Notturno

Per periodo notturno si intende il periodo che comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.

La maggiorazione prevista all'art .288 del vigente CCNL sarà applicata alle ore di lavoro svolte dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino.

Art. 8. Salario

Alla luce di quanto affermato in premessa a decorrere dal 1 Dicembre 2005 a tutti i dipendenti che operano nei punti vendita Autostradali e strade di grande comunicazione verrà riconosciuto un salario aziendale collettivo denominato "Integrativo Aziendale Nazionale" (d'ora in avanti denominato IAN), pari a 125 € 4° livello con le seguenti decorrenze:

- 1 dicembre 2005 40,00 Euro
- 1 dicembre 2006 40,00 Euro ulteriori
- 1 dicembre 2007 35,00 Euro ulteriori
- 1 dicembre 2008 10,00 Euro ulteriori

Ai lavoratori part-time il trattamento economico sarà riconosciuto secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

Per tutto il personale di nuova assunzione e per il personale a Tempo Determinato IAN sarà erogato con le seguenti modalità :

- a decorrere dal mese successivo al compimento del 6° mese di anzianità anche non consecutiva e di effettivo servizio nella misura del 50 %;
- a decorrere dal mese successivo al compimento del 12° mese di anzianità anche non consecutiva e di effettivo servizio nella misura del 100 %

Per periodi di effettivo servizio non si intendono quelli per i quali non viene corrisposta la retribuzione.

Art. 9. Armonizzazione

Gli importi erogati dal precedente gestore a tale titolo equivalente a quello di cui all'art. 8 saranno assorbiti fino a concorrenza dal Salario corrisposto a titolo IAN.

Eventuali differenze saranno mantenute a titolo di Superminimo ad personam assorbibile da futuri aumenti di IAN.

Art. 10 Premio di Risultato

Le parti intendono istituire un Premio di Risultato quale strumento di partecipazione ai processi di sviluppo ed ai risultati della Divisione Autostrade MyChef. Il Premio di Risultato ,così come affermato dall'accordo interconfederale del luglio 1993 e del CCNL di categoria, è destinato a trattare materie ed istituti economici non ripetitivi rispetto a quelli trattati nel CCNL.

Conseguentemente le caratteristiche essenziali del premio di risultato sono :

a) la variabilità non essendo predeterminabile ma solo dopo la consuntivazione dei risultati ottenuti;
b) lo stretto legame con parametri stabiliti sia produttivi che qualitativi
c) l'applicabilità dei parametri a tutti i pdv autostradali

Le parti si incontreranno entro il mese di Gennaio 2006 per definire lo schema generale del Premio di Risultato :

- Definizione dei parametri e sua articolazione
- Regole generali e modalità di erogazione
- Importi del Premio di Risultato

Art. 11 Disagiata sede

Ai dipendenti che prestano servizio negli esercizi autostradali non dotati di servizio pubblico di trasporto verranno corrisposte per ogni giornata di effettiva prestazione le seguenti indennità :
nel caso di distanza dell'esercizio dalla sede del municipio più vicino all'abitato, inferiore a 5 chilometri € 0,15 ; nel caso di distanza compresa tra i 5 ed i 10 km € 0,39; nel caso distanze superiori € 0,55 Euro.

Art. 12 Subentri in concessioni e ristrutturazioni punti vendita

Il nuovo scenario autostradale ha visto nel corso degli ultimi mesi sempre più frequenti cambi di concessione delle aree di servizio che ha posto a tutti i soggetti imprenditoriali e sindacali la necessità di confermare ,definire e specificare regole comuni atte a garantire sia le condizioni dei lavoratori che l'autonomia organizzativa delle aziende.

Anche per quanto riguarda le ristrutturazioni dei punti vendita emerge la necessità di individuare strumenti di ammortizzatori sociali finalizzati alla salvaguardia dei salari e riferiti alle fasi di ristrutturazione dei punti vendita.

Le parti , per loro competenze, si attiveranno presso gli organismi competenti affichè si apra un tavolo Ministeriale che affronti tale questione.

Art.13

Al presente si allega l'accordo im materia di salute e di sicurezza anticrimine stipulato in data 20 luglio 2005

Per quanto non previsto dal presente Accordo integrativo aziendale valgono le norme del vigente CCNL .

Dichiarazione delle Parti:
le parti danno atto del fattivo contributo di Roberto Ricciardi Dirigente Nazionale della Fisascat CISL, per la definizione del presente accordo.

Roma 13 dicembre 2005

p. My Chef Ristorazione Commerciale S.R.L. P. Filcams CGIL/Fisascat CISL/Uiltucs UIL